

Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni – approvato con atto di consiglio comunale n. 67 del 18.12.2007 – modificato con atto di consiglio comunale n. 44 del 27.09.2012



COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

ALLEGATO B)

**Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione
di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni**

TESTO COMPLETO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE

Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni – approvato con atto di consiglio comunale n. 67 del 18.12.2007 – modificato con atto di consiglio comunale n. 44 del 27.09.2012

INDICE

TITOLO I – FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Pubblica diffusione

TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI

Art. 3 – Finalità generali

Art. 4 – Sezioni dell' Albo

Art. 5 – Iscrizione all' albo

TITOLO III – CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

CAPO I – Principi, criteri, destinatari

Art. 6 – Finalità degli interventi

Art. 7 – Destinatari

Art. 8 – Interventi straordinari

CAPO II – Condizioni generali di concessione

Art. 9 – Tipologia dei contributi

Art. 10 – Contributi annuali ad enti ed associazioni

Art. 11 – Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative

Art. 12 – Patrocini

Art. 13 – Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali

Art. 14 – Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Art. 15 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Art. 16 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Capo III – Procedure

Art. 17 – modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale

Art. 18 – Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "Una tantum"

Art. 19 – Rendiconto e liquidazione dei contributi

Art. 20 – Entrata in vigore

Titolo I - FINALITÀ E DIFFUSIONE

Art. 1 - Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed a quanto disposto dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.
2. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente regolamento i contributi finanziari, la concessione di patrocini.
3. Il presente regolamento disciplina altresì i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dallo statuto comunale
4. Il presente regolamento non si applica:
 - alla concessione di immobili comunali, compresa l'assegnazione saltuaria o continuativa di sale o spazi pubblici;
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (ad esempio: gestione di impianti sportivi, parchi, verde pubblico) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di attività sociali, culturali, educative, ricreative organizzate in collaborazione con il comune, caratterizzate da obblighi di controprestazione per le quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
 - al finanziamento di interventi didattici e progetti con le scuole per i quali siano stipulate apposite convenzioni o siano previsti specifici interventi negli atti di programmazione del Comune.

Art. 2 - Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'Albo delle Associazioni anche mediante:
 - pubblicazione sul sito internet del Comune;
 - acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso l'ufficio relazioni con il pubblico e gli uffici comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;
2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso gli uffici di cui al precedente comma.

Titolo II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI

Art. 3 - Finalità generali

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Curtarolo per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito ai sensi dell'art. 10 dello statuto comunale l'Albo delle Associazioni.
2. Sono definite "libere forme associative e del volontariato", i gruppi, le organizzazioni, i movimenti le associazioni e le altre realtà riconducibili all'area del c.d. terzo settore, con assenza di fini di lucro, i cui requisiti di democrazia interna siano stabiliti nello statuto o nell'atto di costituzione.
3. In particolare, sono "libere forme associative e del volontariato" le associazioni che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, la promozione sociale e civile, la tutela dell'ambiente e del

patrimonio artistico-culturale, finalità assistenziali, di rappresentanza generale per frazione o circoscrizione, di tutela dei diritti collettivi; le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap, della pratica sportiva e del tempo libero, di organismi della scuola, dei giovani e degli anziani, degli utenti, di solidarietà e di cooperazione nazionale ed internazionale.

4. Le libere forme associative e di volontariato come sopra definite e rientranti nelle tipologie di cui al comma successivo, sono riconosciute dal comune attraverso l'iscrizione nell'albo comunale.
5. L'iscrizione all'albo è condizione per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo art. 9, comma 1, lett. a). Consente inoltre di accedere alle altre forme di contributi e benefici previsti dal presente regolamento prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di contributo, dei documenti già depositati presso il Comune a norma del successivo art. 5.

Art. 4 - Sezioni dell'albo

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - A. associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - B. associazioni socio assistenziali;
 - C. associazioni formative ed educative;
 - D. associazioni culturali;
 - E. associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
 - F. associazioni sportive;
 - G. associazioni ricreative;
 - H. associazioni di promozione del territorio con carattere vario.

Art. 5 - Iscrizione all'albo

1. Possono presentare istanza di iscrizione all'albo le associazioni, costituite da almeno un anno, che abbiano sede nel territorio comunale o che comunque svolgano attività rilevanti nell'ambito della comunità di Curtarolo. In quest'ultima ipotesi dovrà essere necessariamente eletto un domicilio nell'ambito del territorio comunale per quel che riguarda i rapporti con l'Amministrazione. A tal fine le domande, sottoscritte dal presidente debbono obbligatoriamente:
 - Indicare le generalità del rappresentante e di un suo eventuale delegato per i rapporti con l'amministrazione comunale;
 - Indicare l'ubicazione, sul territorio comunale, della sede sociale o domicilio;
 - Indicare il settore o i settori dell'Albo, come definiti dal precedente art. 4, cui si chiede di essere iscritti;
 - Indicare il numero degli iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - Dichiarare che l'Associazione non ha scopo di lucro e si ispira a criteri di trasparenza verso i soci;
 - Dichiarare che l'associazione non è affiliata a società segrete e non costituisce, direttamente o indirettamente, articolazione di alcun partito politico (art. 7 della l. 2.05.1974 n. 195 e art. 4 della l. 18.11.1981 n. 659);
 - Impegnarsi a comunicare al sindaco, entro 30 giorni, l'intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o documentate ai sensi del presente articolo;allegando i seguenti documenti:
 - a. copia dello statuto o atto costitutivo
 - b. relazione circa le iniziative e le attività attuate nei dodici mesi precedenti;
 - c. copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al registro regionale del volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;
 - d. codice fiscale dell'ente o associazione e partita IVA, in base alla normativa vigente;
 - e. eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'ente o associazione.
2. L'iscrizione è disposta a condizione che le associazioni abbiano una propria sede nel territorio di Curtarolo, o vi svolgano attività ritenute significative per la comunità di Curtarolo.

Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni – approvato con atto di consiglio comunale n. 67 del 18.12.2007 – modificato con atto di consiglio comunale n. 44 del 27.09.2012

3. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:

- a) l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale;
- b) vengano prodotti documenti falsi o incongruenti;
- c) il responsabile del servizio, sentito l'organo esecutivo, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo.

4. La cancellazione dall'albo avviene con motivato provvedimento del responsabile del servizio allorché vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.

5. L'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, degli enti e delle istituzioni viene disposto con frequenza almeno annuale. Le nuove domande di iscrizione sono evase entro 60 giorni dalla richiesta.

6. Gli iscritti all'albo sono tenuti ogni anno alla presentazione del bilancio consuntivo non oltre il 31 luglio dell'anno successivo con una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente.

TITOLO III - CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

CAPO I - Principi, criteri, destinatari

Art. 6 - Finalità degli interventi

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di enti ed associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- 1) assistenza e sicurezza sociale;
- 2) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- 3) istruzione, formazione e cultura;
- 4) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- 5) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- 6) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- 7) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
- 8) promozione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità turistico-culturali.

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'organo esecutivo la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell'art. 19 della Legge 19.3.1993 n. 68.

3. L'organo esecutivo informa la propria programmazione e le conseguenti determinazioni in materia di benefici economici al rispetto dei seguenti principi e criteri:

- Trasparenza, imparzialità e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione.
- Pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità e alla valorizzazione del territorio.

Art. 7 - Destinatari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta:

- in via prioritaria:
 - a) per le associazioni iscritte all'albo di cui al titolo II del presente regolamento;
 - b) per enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguano finalità comprese fra quelle di cui all'art. 3 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- in via secondaria e con carattere di straordinarietà per associazioni non riconosciute e comitati, che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e

culturale a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve, comunque, risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti regolarmente sottoscritto almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune. Le associazioni non riconosciute ed i comitati devono comunque avere un proprio codice fiscale.

Art. 8 - Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 6, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata nel rispetto dei principi generali contenuti nello statuto comunale. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7.

2. Il consiglio può destinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1-bis, del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il medesimo atto di approvazione da parte dell'organo esecutivo, che provvederà, in relazione alla tipologia dell'intervento, a determinare la documentazione ai fini della successiva liquidazione da parte del responsabile.

CAPO II – Condizioni generali di concessione

Art. 9 - Tipologia dei contributi

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

- a) per l'attività annuale ricorrente di enti e associazioni,
- b) per manifestazioni, interventi o iniziative,
- c) per attività svolte con il patrocinio del Comune di Curtarolo.

Art. 10 - Contributi annuali ad enti ed associazioni

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata agli enti o associazioni iscritti all'albo di cui al titolo II del presente regolamento.

2. I contributi di cui al presente articolo sono disposti dal responsabile dell'area, previa deliberazione della giunta comunale con la quale è definito il programma degli interventi ed il riparto delle somme disponibili in bilancio in relazione alle finalità di cui all'art. 6.

3. L'assegnazione dei contributi è disposta avuto riguardo agli indirizzi espressi dalla giunta comunale, e tenuto conto dei criteri individuati dalla giunta stessa quali in via esemplificativa: a) rilevanza delle iniziative promosse dall'Associazione nell'anno precedente e di quelle programmate nell'anno in cui si chiede il contributo; b) radicamento dell'associazione nella realtà del Comune di Curtarolo, con particolare riferimento al numero degli iscritti; c) entità delle spese previste nel bilancio preventivo dell'associazione per il perseguimento delle finalità statutarie.

4. La liquidazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 70% contestualmente al provvedimento di assegnazione, e per il 30%, a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso e previa verifica delle eventuali condizioni previste dalla giunta comunale.

Art. 11 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretti o comunque pertinenti alla comunità locale, è disposta, in conformità agli indirizzi espressi nei documenti di programmazione, dal responsabile del servizio incaricato, con apposita determinazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

Art. 12 – Patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con decreto del sindaco o suo delegato.
2. Il patrocinio del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 15 giorni prima. La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente ed inoltrata al sindaco attraverso il protocollo generale. La richiesta dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.
3. La concessione di patrocinio può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:
 - uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti, qualora previsto da specifiche norme regolamentari;
 - facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.
4. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per i soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "*Con il Patrocinio del Comune di Curtarolo*". Qualora al patrocinio siano collegati i benefici di cui al comma precedente, in tutte le forme di pubblicità deve essere riportata, unitamente allo stemma municipale, la dicitura "*Con il Patrocinio e il Contributo del Comune di Curtarolo*".
In caso di mancanza di tale indicazione o di un non corretto utilizzo del logo, l'Amministrazione si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative proposte dallo stesso soggetto.

Art. 13 - Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali

1. L'utilizzo occasionale gratuito o agevolato di beni immobili o mobili da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere concesso dal Sindaco unitamente al patrocinio dell'iniziativa in presenza delle condizioni previste dall'art. 12 in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
3. Tale forma di beneficio è riconosciuto previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione e in concomitanza con gli orari di apertura e chiusura e degli immobili. Laddove venga sfornato detto orario l'associazione provvederà al pagamento degli eventuali oneri previsti.

Art. 14 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il contributo del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 11, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 10.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari.

Art. 15 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sociale sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 16 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche di cui ad apposito regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. I beneficiari di cui al presente regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, sono iscritti all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al precedente comma.
3. L'albo è aggiornato annualmente.
4. Il sindaco adotta i provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito internet del Comune.

CAPO III – Procedure

Art. 17- Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale.

1. La giunta provvede, con propria deliberazione a definire il programma degli interventi economici, le somme disponibili per ciascuna delle finalità di cui all'art. 6 e la specificazione dei criteri di riparto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del presente regolamento. Le determinazioni assunte dalla giunta comunale sono pubblicizzate mediante apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito

Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni – approvato con atto di consiglio comunale n. 67 del 18.12.2007 – modificato con atto di consiglio comunale n. 44 del 27.09.2012

internet del Comune.

2. Le istanze di finanziamento da parte delle associazioni a sostegno delle attività sociale ordinaria e per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti (contributi annuali), devono essere presentate al protocollo del Comune entro un congruo termine stabilito nell'avviso di cui al comma precedente.

3. L'istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante, corredata da:

a. bilancio di previsione;

b. programma di attività;

c. rendiconto del precedente esercizio.

d. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

e. dichiarazione se l'associazione richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti a tal fine dichiarazione dei redditi;

Art. 18 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "una tantum"

1. Le istanze e le proposte per contributi *una tantum* e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 40 giorni dalla richiesta il responsabile del servizio incaricato è tenuto a dare formale risposta secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

2. Le richieste dovranno essere corredate da:

a. copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente o associazione;

b. bilancio di previsione dell'ente o associazione;

c. relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;

d. dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;

e. il budget della manifestazione o iniziativa;

f. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo e/o se siano previsti introiti derivanti da vendita di biglietti o rimborsi vari;

g. codice fiscale e/o partita IVA come previsto dalle vigenti norme;

h. dichiarazione se l'associazione richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti a tal fine dichiarazione dei redditi;

i. dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

l. idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.

2. Parte della documentazione prevista dal precedente comma potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovrà riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento dei precedenti invii. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al protocollo generale del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

3. Le associazioni, enti e istituzioni regolarmente iscritte all'albo di cui al titolo II integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione all'albo e dei successivi aggiornamenti.

Art. 19 - Rendiconto e liquidazione dei contributi

1. Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di enti ed associazioni, si rimanda a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del presente regolamento e

Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni – approvato con atto di consiglio comunale n. 67 del 18.12.2007 – modificato con atto di consiglio comunale n. 44 del 27.09.2012

alle eventuali determinazioni previste di volta in volta dalla giunta.

2. Per la liquidazione dei contributi "una tantum" il soggetto beneficiario deve presentare entro 90 giorni dall'avvenuto svolgimento della manifestazione, il rendiconto economico della stessa e la documentazione giustificativa delle spese sostenute e degli eventuali introiti. Il contributo erogato non può superare il saldo passivo del rendiconto presentato. In ogni caso, qualora il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, la liquidazione del contributo sarà ridotta nella proporzione "spesa prevista sta a contributo assegnato come rendiconto documentato sta a contributo effettivamente liquidato".

Art. 20- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.